

A.S. 1883

EMENDAMENTO 38.22 (testo 3)

ART. 38

MANTOVANI, DONNO, ORTIS, MORRA

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) All'articolo 104, comma 1, lettera c), dopo il numero 2.8), è aggiunto il seguente:
"2.8-bis) di installazione od esercizio di apparati concentratori in tecnologie LPWAN rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, fatte salve le esigenze di difesa e sicurezza dello Stato"».

b) dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) all'allegato n. 25 di cui all'articolo 116 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 33, comma 1, lettera c), le parole: "di tipologia diversa", ovunque ricorrono, sono soppresse;

2) all'articolo 34, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

d) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2.9) del Codice: 1) euro 300,00 fino a 15 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 2) a euro 500,00 da 16 fino a 40 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 3) a euro 700,00 da 41 fino a 100 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 4) a euro 1000,00 da 101 fino a 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 5) a euro 1.500,00 con oltre 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale».